



Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo - Fondata nel 1919

Membro dell' *Association Européenne pour la défense des Droits de l'Homme*
Membro della *Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme*

STATUTO

PREAMBOLO

La Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo fondata nel 1919 resta fedele alla sua missione, così definita nello Statuto-Regolamento approvato dal Congresso Generale della Lega a Parigi, il 15 Luglio 1927.

«La Lega afferma e difende i principî essenziali della convivenza civile e particolarmente: L'inviolabilità personale e domiciliare dei cittadini; la libertà di coscienza; di parola; di stampa; di riunione; di associazione; di azione sindacale in patria ed all'estero; la piena e diretta sovranità popolare contro ogni sistema di oligarchia e di dittatura; il dovere della resistenza all'oppressione ed all'arbitrio d'ogni regime che neghi questi principî.

Ad integrare i suoi scopi essenziali, la Lega si propone inoltre di compiere, nei limiti delle sue possibilità, un'opera di assistenza, di difesa e di coltura per gli Italiani emigrati».

TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 - La Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo (L.I.D.U.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è una libera associazione costituita fra quanti intendono collaborare all'attuazione delle sue finalità e ne accettano lo Statuto.

La L.I.D.U.:

- è la Sezione Italiana della *Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme* (F.I.D.H.) di cui accetta lo Statuto e ne condivide le finalità;
- ha sede in Roma ed opera sull'intero territorio nazionale;
- svolge la sua attività per mezzo dei propri organi nazionali e locali, e consegue i suoi fini nel rispetto delle norme internazionali, dei Trattati istitutivi e degli atti legislativi dell'Unione europea, della Costituzione e delle leggi italiane che ad essa si conformano;
- non ha fini di lucro e si pone come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Alla L.I.D.U., in quanto ONLUS, si applicano tutte le disposizioni previste dall'Art. 10 del D.L.G.S. n. 460/1997 e dalla Circolare 11168/E del 26/6/98.

Art. 2 La Lega ha per fine la difesa dell'individuo nello Stato e del Popolo nel consesso dei popoli. Questa finalità si riassume nella legge suprema della libertà e della democrazia che si afferma, in linea teorica, dalla MAGNA CHARTA inglese del 1215, agli immortali principî del 1789, al "Convenant" della Società delle Nazioni ed alla Dichiarazione Universale, discussa ed approvata dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite, per proseguire nella statuizione di norme sempre più atte a difendere i diritti dell'uomo e a proteggere il libero sviluppo della personalità umana, in primo luogo la Convenzione dei Diritti dell'Uomo delle Libertà fondamentali del Consiglio d'Europa e la Carta dei Diritti dell'Unione Europea; in linea pratica nella difesa e nelle garanzie dei diritti dell'individuo e del popolo alla vita, alla libertà, al benessere sociale ed economico, alla salute, alla cultura, alla qualità della vita, in ogni contingenza che li mettano in pericolo o ne ostacolano la promozione.

Art. 3 - La L.I.D.U. non può conseguentemente essere opera di organizzazioni o forze politiche, ma di individui, uniti e concordi in una finalità superiore agli stessi partiti politici, quale è la difesa di tutte le libertà democratiche e guidati da tale finalità, nella quale riconoscono la tendenza fondamentale della civiltà.

Art. 4 - La L.I.D.U. per diffondere la conoscenza e la difesa dei diritti inalienabili dell'Uomo:

- a) svolge attività di formazione ai docenti delle scuole pubbliche italiane sui diritti umani ai sensi della risoluzione ONU 16/1 del 23 marzo 2011;
- b) organizza attività seminari sui diritti umani, di concerto con scuole pubbliche e fornendo alle stesse, attraverso i propri soci, i servizi di docenza rivolti all'utenza scolastica;
- c) svolge attività a tutela dei diritti civili, anche con enti sia pubblici che privati, tra i quali Associazioni o Organizzazioni non lucrative aventi simili finalità.
- d) offre il proprio sostegno morale e materiale ai rifugiati per motivi etnici, politici o religiosi, agli sfollati a causa di conflitti armati;
- e) promuove, a favore dei giovani, ogni utile iniziativa tendente all'inserimento delle nuove generazioni nel mondo dello studio e del lavoro, nel rispetto e in armonia coi principi della L.I.D.U.;
- f) svolge tutte le attività utili per il raggiungimento dei fini che la L.I.D.U. si propone;
- g) partecipa alle iniziative culturali organizzate nel quadro delle direttive dell'ONU, dell'UNESCO e di altre Organizzazioni internazionali, o istituzioni sovranazionali e nazionali, sulla formazione in materia di diritti dell'uomo;
- h) organizza e svolge corsi e "stages" di formazione aggiornamento e istruzione sui temi dei diritti dell'uomo per enti pubblici e privati, associazioni circoli culturali, e in generale, per tutti gli organismi che condividono l'attività formativa della L.I.D.U., intendendo pertanto i soggetti precedentemente elencati come facenti parte di uno schema esemplificativo e non esaustivo.
- i) tutela e valorizza la natura e l'ambiente.

Art. 5 – Possono essere soci della L.I.D.U. le persone fisiche maggiori di anni 18, che accettano le sue finalità, i suoi principi e le sue norme statutarie.

Per essere socio della L.I.D.U. è necessario presentare apposita domanda scritta o presso un Comitato locale esistente oppure direttamente alla Segreteria generale.

I soci della L.I.D.U. possono essere:

Soci Effettivi, che hanno tutti i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto e deliberati dagli Organi nazionali e che possono ricoprire cariche di qualsiasi genere nell'ambito della L.I.D.U.

L'ammissione dei soci Effettivi si formalizza con il rilascio della tessera sociale, da parte del Presidente nazionale.

Il socio effettivo, per essere in regola e ricevere la tessera di appartenenza alla L.I.D.U., dovrà corrispondere annualmente la quota sociale nei termini deliberati dal Comitato Esecutivo.

Il socio può dimettersi ove non sia in corso a suo carico un giudizio disciplinare ed è comunque tenuto alla corresponsione della quota sociale.

La qualità di socio si perde per morosità, radiazione, dimissioni.

Soci Onorari, a cui si desidera conferire una speciale menzione per servizi resi sia alla Comunità, sia alla L.I.D.U.

Il socio onorario, su invito, potrà partecipare, come osservatore, alle riunioni degli Organi nazionali. L'ammissione dei soci onorari è deliberata dal Comitato Centrale su proposta del Presidente nazionale.

Il socio può recedere dalla L.I.D.U. mediante comunicazione scritta da inviare alla Segreteria generale.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere depennato dalla L.I.D.U. dal Presidente nazionale che lo comunica al Comitato Esecutivo.

Il socio può appellarsi al Comitato Centrale entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione; inoltre può appellarsi al giudice ordinario.

Non sono ammessi soci temporanei.

Le cariche della L.I.D.U. sono tutte gratuite.

Qualunque persona maggiorenne può manifestare la propria adesione ai principi della L.I.D.U. come "simpatizzante", col versamento di una quota minima ed acquistando il solo diritto di essere informato sulle iniziative della L.I.D.U.

TITOLO II ORGANI NAZIONALI

Art. 6 – Gli Organi nazionali della L.I.D.U. sono:

- Il Congresso nazionale;
- Il Presidente nazionale;
- Il Comitato Centrale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori legali.

Art. 7 - Il Congresso nazionale

Si riunisce:

➔ in forma di Assemblea straordinaria, alla quale partecipano tutti i soci con diritto di voto, per

- le modifiche allo Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori.

➔ in forma Congressuale, alla quale partecipano:

a) con diritto di voto

- i delegati dei Comitati locali;
- i componenti del Comitato Esecutivo.

b) senza diritto di voto:

- i membri del Collegio dei Probiviri;
- i membri del Collegio dei Revisori legali.

È convocato almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

È consentito l'invio, oltre che per le vie postali, anche via Internet, ivi compresa la pubblicazione della convocazione e dei suoi eventuali allegati, sul sito della L.I.D.U.

Il Congresso elegge ogni tre anni, possibilmente nel rispetto delle "Pari Opportunità", con separate votazioni:

- il Presidente, che presiede il Comitato Centrale;
- trentadue membri del Comitato Centrale;
- Il Collegio dei Revisori legali, composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 8 - Il Presidente nazionale ha la rappresentanza della L.I.D.U. avanti a terzi ed in giudizio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in esecuzione del programma di attività approvate dal Comitato Centrale e dalle direttive del Comitato Esecutivo.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età di iscrizione alla L.I.D.U. con funzioni di "Vicario".

Art. 9 - Il Comitato Centrale approva il programma annuale di previsione delle attività e ne verifica l'esecuzione, approva i bilanci preventivi e consuntivi ed adempie agli altri compiti statutari.

Il Comitato Centrale elegge fra i suoi componenti:

- da uno a tre Vice Presidenti,
- il Segretario Generale,
- il Tesoriere,
- cinque membri del Comitato Esecutivo.

Fanno parte del Comitato Centrale con voto consultivo:

- i membri effettivi del Collegio nazionale dei Probiviri,
- i membri effettivi del Collegio nazionale dei Revisori legali.

I soci Onorari e i Presidenti della Commissioni, possono partecipare ai lavori del Congresso nazionale, come osservatori.

Il Comitato Centrale può, su proposta del Presidente, costituire il "Comitato d'Onore".

Art. 10 – Il Comitato Esecutivo assicura la gestione dell'attività della L.I.D.U. e che sovrintende e coordina quella delle strutture periferiche.

Fanno parte operativa del Comitato Esecutivo:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- i membri eletti dal Comitato Centrale.

fanno parte consultiva del Comitato Esecutivo:

- i Presidenti delle Commissioni;
- i Presidenti Regionali;
- il Presidente del Collegio dei Revisori;

Il Comitato Esecutivo:

- su proposta del Presidente nazionale ratifica la costituzione de:
 - 1) i Comitati Locali;
 - 2) le Commissioni;
 - 3) gli Osservatori;
 - 4) le Funzioni operative.
- stabilisce le quote associative annue e i tempi entro i quali le quote debbono esser versate;
- predisporre il Regolamento di attuazione dello Statuto e le eventuali successive modifiche;
- convoca il Congresso nazionale;

- ratifica il depennamento dei soci che contravvengono ai doveri statutari.

Il Comitato Esecutivo, con provvedimenti motivati, può:

- nominare Commissari straordinari di qualsiasi Organo periferico;
- sciogliere per violazioni statutarie, un Comitato periferico riferendone al Comitato Centrale, nella sua prima riunione, per la ratifica;
- esegue quanto deliberato dal Collegio dei Probiviri.

Il Comitato Esecutivo, inoltre, è competente per ogni altro caso ed attività non riservati statutariamente ad altri organismi della L.I.D.U.

Il Comitato Esecutivo riferisce al Comitato Centrale.

Art. 11 - Il Segretario generale:

- sovrintende a tutte le attività organizzative e agli uffici della L.I.D.U.;
- cura i contatti con le organizzazioni locali;
- è responsabile del tesseramento e del Libro Soci.

Art. 12 - Il Tesoriere nazionale:

- verifica la riscossione delle quote sociali e delle altre entrate di qualsiasi titolo che vanno versate direttamente alla Tesoreria generale ed alla registrazione dei dati contabili;
- controlla che per tutte le attività finanziarie, sia fatto riferimento esclusivamente al codice fiscale nazionale della L.I.D.U. ;
- redige l'annuale bilancio sia preventivo sia consuntivo;
- su delega del Presidente nazionale può operare sui conti correnti della L.I.D.U.
- è responsabile del patrimonio della L.I.D.U. di cui tiene memoria in un apposito registro.

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione nomina il Presidente scelto nell'ambito del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri giudica in unico grado:

- sulle violazioni statutarie e della vigente normativa
- sui casi di indegnità commessi da associati e sulle controversie fra iscritti e Organi della L.I.D.U.

Nei giudizi probovirali, devono essere rispettati i principi della contestazione degli addebiti, del contraddittorio e della difesa.

Il socio ha facoltà di farsi difendere da altro socio.

I Probiviri, ove riscontrino responsabilità e violazioni, potranno comminare agli iscritti:

- il richiamo,
- la sospensione dalle attività sociali per un periodo non superiore ad un anno,
- la radiazione.

La esecuzione dei lodi probovirali è rimessa al Comitato Esecutivo che potrà anche sospenderla, per ragioni motivate da sottoporre al Comitato Centrale nella sua prima riunione, per le deliberazioni del caso.

Nella eventualità di conflitti fra Organi che riguardino anche il Presidente nazionale, viene chiesto l'arbitrato della F.I.D.H.

Le delibere del Collegio sono sottoscritte dal Presidente del Collegio stesso.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori legali nella sua prima riunione nomina il Presidente scelto nell'ambito del Collegio.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della L.I.D.U., vista e certifica i bilanci consuntivi, della cui esattezza e rispondenza fornisce relazione al Comitato Centrale-

Può richiedere la visione di ogni atto e formulare rilievi e suggerimenti da indirizzare al Comitato Centrale.

TITOLO III STRUTTURA

Art. 15 - Comitati

I soci della L.I.D.U. sono organizzati, sul territorio nazionale, in Comitati Locali costituiti a seguito dell'autorizzazione del Presidente nazionale.

I Comitati svolgono un'attività ispirata alle finalità della L.I.D.U. nel rispetto dello Statuto.

Nello svolgimento delle attività sociali, i Comitati devono agire nel pieno rispetto delle disposizioni, date dal Presidente e dal Comitato Esecutivo.

Possono costituire uffici di assistenza gratuita per la tutela del diritto dei singoli.

I Comitati hanno altresì l'obbligo di custodire ed usare con la massima diligenza e cura i materiali e le attrezzature di proprietà della L.I.D.U.

Poiché il bilancio nazionale della L.I.D.U. comprende anche i resoconti di tutti i Comitati locali, questi ultimi debbono rimettere alla fine dell'anno, al Tesoriere nazionale, lo specifico rendiconto delle entrate e delle uscite.

I Presidenti di Comitato Locale sono personalmente responsabili delle somme di denaro in loro possesso.

Art. 16 - I Comitati Locali, sono costituiti da un minimo di cinque soci Ordinari e nella loro prima riunione nominano tra i soci del Comitato le seguenti cariche che hanno la durata di due anni:

- il Presidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere.

Art. 17 - Il Presidente Regionale può essere eletto se in una regione geografica sono regolarmente costituiti due o più Comitati locali.

Il Presidente regionale viene eletto da un'Assemblea appositamente costituita e composta dai Presidenti e dai delegati dei Comitati locali interessati.

La carica ha la durata di due anni.

Se il Presidente eletto è anche Presidente di Comitato, decade dalla precedente carica.

Il Presidente regionale ha il compito di coordinare e sviluppare le attività dei Comitati locali di riferimento, al fine di potenziare la presenza della L.I.D.U. nella regione.

Il Presidente regionale riferisce al Comitato Esecutivo sulla sua attività.

TITOLO IV - GENERALITÀ

Art. 18- Alla L.I.D.U. è fatto espresso divieto di:

- svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

- di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

Alla L.I.D.U. è fatto espresso obbligo:

- di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996;
- redigere il bilancio annuale sia preventivo, sia consuntivo;
- garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci maggiori di età;
- utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso nazionale convocato in forma Assembleare che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 20 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le corrispondenti norme del Codice Civile e lo Statuto della Federazione Internazionale.

Art. 21 – Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione.

Roma 7 marzo 2015

Il Presidente dell'Assemblea
Avv. Riccardo Scarpa
Vice Presidente della L.I.D.U.